

ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Registro Generale n. 24 del 21-03-2019

Servizio: POLIZIA LOCALE
N. 21 del 21-03-2019

OGGETTO: divieto di transito in tratto di via Celà e di via F.lli Zorzi durante l'orario di entrata ed uscita dalla scuola primaria a San Giorgio in Salici.

Vista l'ordinanza 81/2014 che chiudevà al traffico veicolare un tratto di via F.lli Zorzi onde riservare uno spazio agli studenti durante l'orario di entrata ed uscita della scuola primaria "C.Collodi";

Considerata la volontà dell'amministrazione di ampliare la chiusura della strada aggiungendo la chiusura veicolare di un tratto di via Celà onde concedere agli studenti di accedere all'istituto in sicurezza anche da detta via;

Preso atto che la scuola primaria di San Giorgio in Salici denominata "C.Collodi" è posta al civico 17 di via Celà;

Visto il decreto sindacale prot. 927 del 02.01.2014 di affidamento delle funzioni di cui all'art.107, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285;

ORDINA

nei giorni di apertura della scuola primaria di San Giorgio in Salici, nei seguenti giorni ed orari:

- **dal lunedì al venerdì dalle ore 07,45 alle ore 08,05;**
- **nel giorno di lunedì, anche dalle ore 15,50 alle ore 16,10.**
- **nei giorni da martedì a venerdì, anche dalle 12,50 alle ore 13,10;**

la chiusura al traffico dei veicoli:

- in via Celà nel tratto compreso tra il civico 4 incluso e l'intersezione con la via Del Fante;

- in via F.lli Zorzi nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Celà adiacente l'ingresso della scuola e l'accesso carraio a servizio dei civici 9 e 11 di via Celà.

Dal divieto di cui sopra sono esonerati:

- gli autobus della linea scolastica;
- i veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- i veicoli che negli orari sopra indicati sono già presenti all'interno dell'area interdetta alla circolazione e che potranno solo uscire dalla stessa.
- i mezzi di soccorso e i veicoli della Polizia e Forze dell'Ordine.

E' abrogata l'ordinanza 81/2014 ed ogni altra disposizione contenuta in precedenti ordinanze che sia in contrasto con la presente.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'installazione della segnaletica verticale.

E' fatto obbligo agli Organi aventi compiti di Polizia Stradale di far rispettare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c.4 della L. 07.08.90 n° 241, si porta a conoscenza che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37 c.3 del D.Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del codice della strada.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

POLIZIA LOCALE

F.to MORI ROBERTO

(firma apposta digitalmente sull'originale documento ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)